



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Attuazione Disposizione Sindacale n. 12 del 28.05.2020 “*Riapertura mercati rionali*”

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio Ministri "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 18 del 10.03.2020 con la quale era stata disposta la chiusura dei mercati rionali di Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, Box dei fiori, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido;

VISTO l'art. 1 lett. z del DPCM del 26.04.2020 che recita "*sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 45 del 04.05.2020, acquisita al prot. n. 81626 del 05.05.2020, con la quale è stata disposta, a partire dal 06.04.2020, l'apertura dei mercati rionali limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, limitatamente agli operatori commerciali in regola con il pagamento della Tosap 2019;

VISTO il DPCM del 17.05.2020, con il quale sono state varate le disposizioni attuative del D.L. n. 33 del 16 maggio, entrando nel vivo della fase 2 e consentendo di poter sbloccare attività rimaste ancora sospese, nel rispetto delle misure previste per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus Covid 19. L'art. 1 lett. dd), prescrive, tuttavia, che "*le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11*".

VISTO l'allegato A all'ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante le "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*" che prevede, tra l'altro, specifiche misure da osservarsi per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), demandando ai Comuni - cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti - di regolamentare la

gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

PRESO ATTO, in particolare, che i Comuni nella propria regolamentazione devono prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

VISTE le nuove planimetrie – redatte, alla luce delle nuove direttive, da un funzionario tecnico del Settore Urbanistica con il supporto del personale del Settore “*Sviluppo Economico*” – Servizio “*Attività Mercatali*”;

PRESO ATTO dei tavoli di concertazione tra l'Amministrazione Comunale e le rappresentanze di categorie - tenutisi il 28 maggio, l'08 e il 09 giugno 2020 - durante i quali le parti hanno evidenziato la necessità di “ripartenza” e le criticità da superare.

VERIFICATO che la Società Castore, su incarico dell'Ente, ha provveduto ad effettuare, presso il mercato rionale “*Piazza del Popolo*” e “*Tito Minniti*”, il tracciamento a terra dei posteggi secondo le disposizioni contenute nelle “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*” (delimitazione e numerazione posteggi, corsie mercatali a senso unico, segnaletica orizzontale per indicare ingresso, uscita e camminamenti).

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal funzionario, delegato dal Comandante della Polizia Municipale, ad effettuare la necessaria attività di controllo durante lo svolgimento dell'attività mercatale;

VISTE le risultanze contabili effettuate dalla società Hermes, trasmesse con nota prot. n. 100235 del 11.06.2020;

VISTI gli elenchi, redatti dal responsabile del Servizio “*Attività Mercatali*” a seguito di approfondita attività istruttoria, relativo agli operatori (in regola con la Tosap 2019) che potranno svolgere l'attività presso il mercato di “*Piazza del Popolo*” (Allegato 1) e “*Tito Minniti*” (Allegato 2);

RITENUTO di dover assicurare presso i mercati rionali le condizioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, nonché, dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020.

VISTO il D.lgs. 267/2000;

AVVISA

che, in attuazione Disposizione Sindacale n. 12 del 28.05.2020 “*Riapertura mercati rionali*”, a decorrere dal 13.06.2020, gli operatori commerciali, di cui agli allegati elenchi (Allegato 1 e 2) che fanno parte integrante del presente atto, potranno prestare la propria attività presso i “*Piazza del Popolo*” e “*Tito Minniti*”, disponendosi secondo la nuova numerazione assegnata.

DISPONE

la revoca del provvedimento dirigenziale n. 82140 del 05/05/2020, “*Attuazione Ordinanza Sindacale n. 45 del 04.05.2020 Ripresa delle attività dirette alla vendita di generi alimentari presso i mercati rionali e alla vendita di fiori presso i cimiteri cittadini*”, limitatamente ai mercati di “*Piazza del Popolo*” e “*Tito Minniti*”;

che ciascun operatore commerciale garantisca:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- l'utilizzo di mascherine (anche da parte dell'utenza), l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;



- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani (in particolare, accanto ai sistemi di pagamento);
- la messa a disposizione della clientela di guanti “usa e getta” per l’attività di acquisto (con particolare riferimento all’acquisto di alimenti/bevande e abbigliamento);
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- l’adozione di misure idonee per il mantenimento del distanziamento sociale per evitare assembramenti;
- l’adozione di modalità di vendita, sotto l’aspetto igienico sanitario, conformi alla normativa vigente in materia;
- il rispetto delle disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall’Amministrazione comunale;
- la completa pulizia dello spazio occupato dal proprio posteggio e della zona circostante di pertinenza;
- l’osservanza delle norme di sicurezza emanate in relazione ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/2008.

TRASMETTE

- il presente provvedimento:
 - Al Sindaco;
 - al Dirigente del Settore “*Ambiente*” per la programmazione degli interventi di pulizia al termine dell’attività mercatale, per il tramite della Società che gestisce il servizio di igiene urbana;
 - Al Dirigente dell’UPI “*Ammodernamento Rete idrica Fognaria e sistemi manutentivi*” per la perimetrazione dell’area mercatale con transenne o nastro bicolore, per il tramite della società in house dell’Ente;
 - al Comandante della Polizia Municipale per la programmazione della necessaria attività di controllo e l’individuazione di personale appartenente alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile preposto all’informazione della clientela ed allo scaglionamento degli accessi all’area mercatale;
 - alle associazioni di categoria;
 - alla rete civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
 - all’Albo pretorio.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Loredana Pace

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93)*